

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DEI  
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI**

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i Contratti conclusi tra i Fornitori e le Unità Ordinanti mediante Ordine Diretto e mediante procedimento di RDO nell'ambito del Mercato Elettronico, aventi ad oggetto la fornitura dei Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori.

**Articolo 2**

**Disciplina applicabile**

1. I rapporti tra le Parti relativi al Contratto sono regolati, in deroga a quanto stabilito da eventuali capitolati d'oneri generali e/o speciali e regolamenti interni in materia di contratti eventualmente applicabili all'Unità Ordinante, dai seguenti documenti:

- a) dal modulo d'ordine (in caso di Ordine Diretto) o dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione dell'Unità Ordinante (in caso di RDO), dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti in caso di RDO, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal Capitolato Tecnico, dal Bando di Abilitazione, e dalle Regole del Mercato Elettronico;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dai punti precedenti nonché, in generale, dalla legge italiana.

2. Le presenti Condizioni Generali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere obbligatorio contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente.

**Articolo 3**

**Definizioni**

- 1. Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Contratto i seguenti termini, tanto al singolare che al plurale, avranno i significati di seguito indicati:

**Abilitazione:** il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione dei Fornitori e la presenza dei Servizi da questi offerti nel Mercato Elettronico;

**Amministrazione/i:** (uno tra) i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici, ivi comprese le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e le comunità montane qualora dispongano nell’ambito della propria autonomia l’applicazione delle procedure di cui al D.P.R. n. 101/2002;

**Bando di Abilitazione (o Bando):** Bando “Elevatori 105” per l’Abilitazione dei potenziali Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 101/2002;

**Capitolato Tecnico:** il documento allegato al Bando per l’Abilitazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche che devono avere i Servizi appartenenti alla categoria merceologica Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori per i quali l’impresa richiede l’Abilitazione al Mercato Elettronico;

**Catalogo del Fornitore Abilitato:** l’elenco dei Servizi Abilitati con le relative caratteristiche offerti dal Fornitore Abilitato ed esposti all’interno del Mercato Elettronico secondo la struttura predefinita indicata nel Sito;

**Condizioni Generali di Contratto:** il presente documento, nonché i documenti e gli atti da questo richiamati, che contiene le clausole contrattuali uniformi che disciplinano il contratto tra Unità Ordinante e Fornitore Abilitato avente ad oggetto i Servizi;

**Condizioni Particolari di Contratto:** le clausole contrattuali pattuite tra l’Unità Ordinante ed il Fornitore in caso di RDO, ad integrazione e/o modifica delle Condizioni Generali di Contratto;

**Consip:** la società Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

**Contratto:** il contratto concluso nell’ambito del Mercato Elettronico tra Unità Ordinanze e Fornitore Abilitato, con il procedimento di acquisto mediante Ordine Diretto, oppure con il procedimento di acquisto mediante Richiesta di Offerta (RDO), secondo le modalità indicate nelle Regole di Accesso al Mercato Elettronico;

**Fornitore:** il Fornitore dei Servizi che ha richiesto ed ottenuto l’abilitazione al Mercato Elettronico (parte venditrice);

**Marketplace o Mercato Elettronico:** il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel quale le Unità Ordinanti possono effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi, tra cui il D.P.R. n. 384/2001, in base alle procedure e alle modalità indicate dalle Regole del Mercato Elettronico ed in conformità a quanto stabilito dal Capo III del D.P.R. n. 101/ 2002;

**Ordine Diretto:** la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dall’Unità Ordinante al Fornitore per l’acquisto dei servizi direttamente da Catalogo. L’Ordine Diretto ha efficacia di accettazione dell’Offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore; pertanto, nel momento in cui tale Ordine Diretto viene registrato dal Sistema, il Contratto di fornitura dei Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato;

**Parte (e collettivamente Parti):** l’Unità Ordinante e/o il Fornitore;

**Regole:** le Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione allegate al Bando, che contengono i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico;

**Rendiconto:** documento che il Fornitore dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori deve presentare mensilmente al fine di attestare, secondo le modalità di cui al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico, le attività svolte nel mese precedente;

**Richiesta di Offerta, RDO:** l’invito a proporre inviato dall’Unità Ordinante ai Fornitori dalla medesima selezionati;

**Scheda di Consuntivo Intervento:** documento di consuntivazione, sia tecnica che economica, attestante, secondo le modalità indicate al paragrafo 8.5 del Capitolato Tecnico, l’avvenuta esecuzione a regola d’arte dell’intervento;

**Servizio:** il servizio abilitato al Mercato Elettronico sulla base del Bando di Abilitazione ed offerto nel Catalogo;

**Unità Ordinante (o Punto Ordinante):** l’Amministrazione, nella persona del soggetto dotato – nell’ambito della Pubblica Amministrazione di appartenenza – dei poteri necessari per richiedere la registrazione al Mercato Elettronico e impegnare l’Amministrazione medesima all’acquisto dei Servizi e, in generale, ad operare all’interno del Mercato Elettronico (parte acquirente).

#### **Articolo 4**

##### **Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura dei Servizi**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni dei Servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nel Catalogo ed a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore

si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i Servizi appartengono, e in particolare quelle relative alla gestione dei Servizi affidati, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretese di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti delle Unità Ordinanti.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Unità Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza del comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Unità Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme di sicurezza.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Unità Ordinante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore conferma il possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto e si impegna a mantenerli fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso; della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Unità Ordinante e a provvedere all'adempimento di quanto previsto dalle Regole.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dell'Unità Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Unità Ordinante medesima. Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici dell'Unità Ordinante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Unità Ordinante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in atto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Unità Ordinante.

8. Il Fornitore si impegna ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività contrattuali, ogni procedimento e cautela necessari a garantire l'incolumità del personale, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati e ad utilizzare, per lo svolgimento dei Servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. che potrà accedere agli uffici dell'Unità Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e i prestatori di lavoro ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore dichiara che si

impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 5**

### **Obblighi specifici del Fornitore**

1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti delle Condizioni Generali ovvero nel Contratto, a:

- a) fornire i Servizi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
- b) manlevare e tenere indenne l'Unità Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- c) manlevare l'Unità Ordinante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a danni cagionati durante ed in occasione dell'esecuzione dei Servizi;
- d) assumersi ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne l'Unità Ordinante qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi;
- e) consentire alle Unità Ordinanti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dei Servizi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dall'Unità Ordinante, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 con riferimento al luogo di erogazione del Servizio.

## **Articolo 6**

### **Termini e modalità per l'esecuzione dei Servizi**

- 1 I Servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel Catalogo e, per quanto ivi non espressamente indicato, nel Capitolato Tecnico.
- 2 Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per i servizi di manutenzione degli impianti elevatori dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo il Fornitore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
- 3 Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio dell'Unità Ordinante.

- 4 Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che l'Unità Ordinante dovesse dare, in prestito d'uso, al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste dovranno essere certificate da idoneo Verbale di Consegna in cui il Fornitore riconosce il buono stato di conservazione delle stesse e si impegna formalmente a prendersene cura ed a mantenerle in modo tale da garantire il buono stato di conservazione delle stesse.
- 5 Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nelle attività di manutenzione degli impianti elevatori e dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate.
- 6 Il personale del Fornitore deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro.
- 7 Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti dei Committenti che di terzi.
- 8 Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, Igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.
- 9 L'Amministrazione, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

## **Articolo 7**

### **Verbale di consegna**

- 1 All'atto della consegna dei luoghi ove verranno svolti i Servizi, il Fornitore redigerà un Verbale di Consegna, controfirmato per accettazione dall'Unità Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna e che dovrà contenere quanto previsto al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico.
- 2 Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti.

## **Articolo 8**

### **Controllo e Verifica delle prestazioni erogate**

- 1 Il controllo del Servizio, effettuato da parte della Amministrazione, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.

- 2 I controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
- 3 L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
- 4 Per quanto riguarda le attività eseguite per rimuovere anomalie sull'impianto, al termine dell'erogazione del Servizio il Fornitore dovrà effettuare la consuntivazione sia tecnica che economica attraverso la predisposizione della Scheda di Consuntivo Intervento che dovrà riportare almeno le informazioni indicate nel paragrafo 8.5 del Capitolato Tecnico. La Scheda di Consuntivo Intervento compilata in ogni sua parte e firmata dal Fornitore dovrà essere controfirmata dall'Amministrazione come attestazione della avvenuta esecuzione della prestazione e dell'accettazione della stessa in termini di conformità rispetto a quanto dichiarato dal Fornitore nel Catalogo.
- 5 Per quanto riguarda le attività di manutenzione degli Impianti Elevatori, il Fornitore dovrà presentare, entro il giorno 15 di ciascun mese, un rendiconto delle attività svolte nell'arco del mese precedente all'Amministrazione che avrà la facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte.

#### **Articolo 9**

##### **Servizi alla Unità Ordinante**

- 1 Per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio il Fornitore metterà a disposizione delle Unità Ordinanti:
  - un numero di fax
  - un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i gg. dell'anno lavorativi esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure aziendali, oltre alla casella di posta elettronica assegnata al Fornitore da Consip S.p.A. al momento dell'invio della domanda di abilitazione.
- 2 Tale tipologia di servizi offerti alle Amministrazioni è fruibile solo per chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna.
- 3 Sono comunque fatti salvi gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti di Consip, tra cui in particolare quelli relativi alla fase di esecuzione del Contratto di cui all'art. 36-bis delle Regole di Accesso al Mercato Elettronico.

#### **Articolo 10**

##### **Corrispettivo**

- 1 Il prezzo dei Servizi è quello indicato nel Catalogo del Fornitore; nel caso di acquisto tramite RDO il prezzo sarà quello risultante dalla negoziazione tra Unità Ordinante e Fornitore.
- 2 Il prezzo comprende, tra l'altro:
  - a) l'esecuzione dei Servizi indicati nel Catalogo, come specificato nel Capitolato Tecnico, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali;
  - b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto del personale e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei Servizi.
- 3 Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto.
- 4 Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
- 5 I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ciò anche in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1664 Cod. Civ .
- 6 Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo o concordati tra le parti in caso di RDO.

### **Articolo 11** **Fatturazione e pagamenti**

- 1 Il pagamento del prezzo sarà effettuato dall'Unità Ordinante in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura da parte del Fornitore o entro il diverso termine stabilito dal Contratto, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
- 2 Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore entro 30 giorni naturale e consecutivi dall'approvazione da parte dell'Amministrazione: (i) del Rendiconto per quanto concerne le attività di manutenzione degli impianti elevatori e (ii) della Scheda di Consuntivo Intervento per quanto riguarda le attività eseguite per rimuovere anomalie sull'impianto.
- 3 Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, tra l'altro, oltre al riferimento alla data di attivazione dei Servizi, il dettaglio dei Servizi attivati (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Unità Ordinante, all'indirizzo a ciò preposto.



- 4 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei Servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.

## **Articolo 12**

### **Penali**

- 1 Per quanto riguarda il Servizio di Manutenzione degli Impianti Elevatori il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Unità Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
- a) in caso di mancato rispetto del Tempo di Consegna è dovuta una penale pari a 150 € per ogni giorno di ritardo rispetto alla data definita per l'avvio dell'erogazione del servizio;
  - b) in caso di mancata formulazione entro i tempi previsti (di cui al par. 8.3 del Capitolato Tecnico) del Programma Operativo delle Attività è dovuta una penale pari a 50 € per ogni giorno di ritardo;
  - c) in caso di rilevazione di non conformità, di cui par. 9 del Capitolato Tecnico, è dovuta una penale in ragione di 30 € per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo;
  - d) in caso di mancato rispetto delle attività indicate nel Programma Operativo delle Attività è dovuta una penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo per singola attività rispetto al Programma Operativo delle Attività;
  - e) in caso di mancata formulazione entro i tempi previsti del rendiconto mensile (di cui al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico) delle attività svolte è dovuta una penale pari a 50 € per ogni giorno di ritardo;
  - f) in caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per la reperibilità è dovuta una penale pari a 100 € per ogni inadempienza accertata;
  - g) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento è dovuta una penale pari a 50 € per ogni ora di ritardo rispetto ai termini indicati dal Fornitore;
  - h) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento nei casi di richieste in emergenza è dovuta una penale 50 € per ogni 30 minuti di ritardo rispetto ai termini indicati dal Fornitore;
  - i) in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore della divisa di lavoro è dovuta una penale pari a 50 € per ogni inadempienza accertata.

- 2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, devono venire contestati al Fornitore dall'Unità Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Unità Ordinante nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione.
- 3 Qualora le suddette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Unità Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 4 Per la quota trattenuta, il Fornitore dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o ridurre l'importo della fattura del mese successivo di un valore pari all'importo della penale stessa.
- 5 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Unità Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito, ovvero di far eseguire il servizio da soggetti terzi addebitando al Fornitore il relativo costo.

### **Articolo 13 Responsabilità**

- 1 Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Unità Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Unità Ordinante per danni derivanti dall'esecuzione dei Servizi.
- 2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali del Fornitore potranno dare luogo all'esclusione del Fornitore stesso dal Mercato Elettronico.

### **Articolo 14 Clausola risolutiva espressa**

- 1 Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, l'Unità Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, nei seguenti casi:
  - a) in caso di mancato rispetto del Tempo di consegna;
  - b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l'abilitazione al Mercato Elettronico;
  - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d) in caso di difformità tra le caratteristiche dei Servizi erogati e quelle indicate nel Catalogo e dal Capitolato;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione e/o del divieto di subappalto del Contratto.

### **Articolo 15 Recesso**

1. L'Unità Ordinante ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore.

2. Per giusta causa si intende a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di Abilitazione.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Unità Ordinante.

4. In caso di recesso dell'Unità Ordinante il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

### **Articolo 16 Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto**

- 1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere il Contratto a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare, in tutto o in parte, delle obbligazioni previste dal Contratto.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Unità Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

**Articolo 17**  
**Foro competente**

1. Qualsiasi controversia insorgente tra le Parti relativa al Contratto sarà devoluta in via esclusiva al Foro competente per il luogo dove ha sede l'Unità Ordinante.